STUDIO LEGALE
Avv. Fabio Li Calsi
Patrocinante in Cassazione
V.le Regina Margherita, 59-Canicattì (Ag)
P.le Rosselli, 1-Agrigento
Tel: 0922725379-0922835611

Spett.le

AKRA WIND S.R.L.

Via Sardegna,40

001987-Roma

Inoltrato a mezzo pec all'indirizzo: akrawindsrl@cert.studiopirola.com

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Ministero della Transizione Ecologica

Via Cristoforo Colombo, n. 44

00147 - Roma (Italia)

Inoltrato a mezzo pec all'indirizzo: MITE@pec.mite.gov.it

Egr.

Presidente della Regione Siciliana

Inoltrato a mezzo pec all'indirizzo:segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le

Assessorato TT. AA della Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

Inoltrato a mezzo pec all'indirizzo: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it dip.territorioambiente@pec.regione.sicilia.it.

Spett.le

Assessorato Attività produttive della Regione Siciliana

Inoltrato a mezzo pec all'indirizzo: assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le

Sopraindendenza dei BB CC della Regione Siciliana

Inoltrato a mezzo pec all'indirizzo: sopriag@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le
Comune di Canicattì
In persona del Sindaco
Corsao Umberto I
92024-Canicattì

Inoltrato a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

Oggetto: Osservazioni Parco Eolico Akra Wind sito nel Comune di Canicattì (AG).

In nome per conto e nell'interesse dei Sig.ri Giardina Diego,	
	e Giardina Gioachino
	comproprietari degli immobili siti in Canicattì (Ag), identificati al
Catasto terreni al Foglio 1, part. 244, i quali eleggono domicilio presso il mio studio, per	
espresso mandato ricevuto rappresenta specificatamente quanto segue.	

Premesso che

La società Akra Wind S.r.l. ha proposto un progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica.

In particolare, la proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 9 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 7,2 MW per una potenza complessiva di 64,8 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Canicattì (AG) e delle relative opere di connessione alla RTN mediante la realizzazione di una Sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT che si collegherà con cavidotto AT alla stazione elettrica Terna esistente nel Comune di Favara (AG).

L'area di progetto, occupata dai 9 aerogeneratori di progetto con annesse piazzole, i cavidotti MT di connessione e la sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT, interessa il territorio comunale di Canicattì (AG), censito al NCT ai fogli di mappa nn. 1,2,10,23,24,25,26 e 29.

E' stato già redatto un piano particellare d'esproprio individuando, di fatto, le aree interessate dai lavori e determinando così i fondi interessati.

Tra le aree coinvolte dai detti lavori per la realizzazione del Parco Elico Akra Wind sito nel Comune di Canicattì (AG) ricade anche il fondo di proprietà dei miei assistiti, meglio identificato al Catasto terreni al Foglio 1, part. 244 (identificata al n. d'ordine 24 del piano particellare).

Considerato che

I fondi di proprietà dei miei clienti, ricadono in zona E 1, area agricola.

Con riferimento a detto fondo, in cui si precisa insiste una attività agricola che si occupa della coltivazione di uva, il progetto prevede il passaggio dell'elettrodotto.

Peraltro, le dimensioni dell'impianto eolico, integrano il requisito della prossimità (vicinitas) dell'opera ai fondi in questione che, conseguentemente, possono anche essere raggiunti dal rumore delle pale, ove il vento spiri in tale direzione.

L'interesse fatto valere quindi dal proprietario non configura solo un "interesse diffuso" alla tutela di un bene comune quale il paesaggio, ma altresì un interesse personale attuale e concreto, ad evitare deprezzamento del complesso immobiliare, considerata la negativa incidenza che un impianto eolico comporta sul valore commerciale di beni immobili e di aziende agricole inserite in un contesto paesaggistico di pregio, quale quello in esame

Ritenuto

> I. SULLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE PREVISTE NEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.

L'indennità calcolata da Akra Wind Srl appare, invero, assolutamente inadeguata e non conforme all'art. 1 Prot. 1 della C.E.D.U., che così recita testualmente:

"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende".

Il detto art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

- la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e' di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprietà;
- la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;
- la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce che gli stati contraenti hanno il compito, tra le altre cose, di controllare l'uso della proprietà per la soddisfazione dell'interesse generale.

Le tre regole non sono comunque "distinte" e ciò comporta la necessità di una lettura coordinata. La seconda e la terza regola sono collegate con la particolare facoltà di interferenza con il diritto di godere pacificamente della proprietà e dovrebbero per questo essere reinterpretate alla luce del principio generale enunciato dalla prima regola.

Giova, a tal uopo, rammentare, che con la sentenza 24 ottobre 2007 n. 348, la Corte Costituzionale ha dichiarato:

- l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis commi 1 e 2 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 (misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
- nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37 commi 1 e 2 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei suoli edificabili, le citate norme prevedevano il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore di mercato dei fondi e il reddito dominicale rivalutato.

Già, con la precedente sentenza n. 5/1980, la Corte Costituzionale aveva introdotto il principio del «serio ristoro» della indennità di esproprio, per effetto del quale «l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42/3 Costituzione, se non deve costituire una integrale riparazione della perdita subita – in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare – non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica ma deve rappresentare un serio ristoro. Perché ciò possa realizzarsi, occorre far riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene.

Il principio del serio ristoro e' violato, secondo tale pronuncia, quando, «per la determinazione dell'indennità, non si considerino le caratteristiche del bene da espropriare ma si adotti un diverso criterio che prescinda dal valore di esso».

Le norme della CEDU e la relativa giurisprudenza della Corte Europea possono trovare applicazione ed efficacia nell'ordinamento italiano in virtù della previsione dell'art. 117/1 Costituzione, nel testo introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

Poiché le norme giuridiche vivono nell'interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall'art. 32, paragrafo 1, della Convenzione e' che tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU vi e' quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel

significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione.

Secondo la Corte Europea, i giudici italiani sono tenuti ad applicare direttamente nell'ordinamento, con prevalenza sulle norme nazionali, le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo.

A titolo indicativo, si segnala che particolare importanza - per l'impatto e la risonanza notevoli degli effetti prodotti - e' stata unanimemente attribuita (tra le numerose altre disponibili) alla sentenza della **Corte Europea per i Diritti dell'Uomo** emessa nel caso Scordino contro Italia (ricorso n. 36813/1997), pubblicata il 29.7.2004, pur espressamente citata dalla richiamata sentenza costituzionale n. 348/2007.

Con la citata sentenza, la Corte Europea (in disaccordo con la Corte Costituzionale) ha stabilito ex multis:

"che (con particolare riferimento alla tutela del diritto di proprietà) la normativa prevista dall'art. 5 bis del d.l. n. 333/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini della determinazione della indennità di espropriazione (e dunque anche quella prevista dal d.p.r. n. 327/2001 che ne confermato integralmente il contenuto) costituisce una violazione dei principi contenuti nell'art. 1 Protocollo n. 1".

Per quanto sopra ulteriormente dedotto, la corresponsione di un'indennità di esproprio notevolmente inferiore al valore commerciale del bene in quanto "bene produttivo" costituisce per il proprietario un carico sproporzionato ed eccessivo, che non può essere giustificato solo da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità.

Ciò incide, inevitabilmente, sulla capacità economica dei singoli e dell'intera comunità.

Il calcolo dell'indennità così come predisposto dalla società Akra wind srl costituisce, pertanto, violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà.

Quanto sopra risulta, peraltro, ampiamente riportato da diverse sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo tra cui sentenza del 06.10.2009.

> II. SULLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MITE.

Con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera rilasciata dal MITE si rileva che la stessa non ha tenuto conto di un importante aspetto afferente il passaggio e

l'intersecazione della rete elettrica in esame con un'altra rete gas-metano operata da SNAM.

Il progetto, invero, prevede interferenze con il metanodotto SNAM e le relative fasce di rispetto (obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere in una fascia variabile dal metanodotto ad alta pressione ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario) che devono essere attentamente valutate per il rispetto delle misure di sicurezza del metanodotto.

Tale circostanza, risulta essere di peculiare importanza poiché rende l'intervento non realizzabile perché contrario a norme tecniche di precauzione che rendono necessaria una distanza minima di almeno 30/50 metri dalle reti ed accumuli Gas.

> III. - SULLA VIOLAZIONE DELLE NTA E DELLA PIANIFICAZIONE DI PRG.

Dall'esame del progetto presentato dal "Parco Eolico Akra Wind srl" al Comune di Canicattì si nota qualche interferenza tra la posa in opera dei cavidotti al alta tensione provenienti dagli aerogeneratori n.ri 01-02- e 03 (la cui sezione indicata per ciascun cavo è di 600 mq.) e le opere di urbanizzazioni stradali che sono previste in progetto di PdL, già tecnicamente approvato.

Da una relazione più dettagliata, non allegata alla presente, sinteticamente si evincono che :

- la proposta della Akra Wind srl non prevede la redazione di un piano di lottizzazione in contrasto con le NTA(area non inferiore di 30.000 mq), poiché interno ad una zona omogenea D1;
- non si è certi se la zona sia ventosa o meno poiché non è stato effettuato uno studio preliminare reale dei venti;
- il progetto è stato redatto in contrasto con quanto affermato dai Geologi : previsione di fondazioni indiretti su pali per le torri di acciaio alte 120 ml. (nel computo metrico e nei disegni non si evincono l'esistenza dei pali).

> IV. CON RIFERIMENTO AI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DALLE COMPONENTI DELL'IMPIANTO.

A tal proposito, la controparte ritiene che "Per tutto ciò che attiene la valutazione dei campi magnetici ed elettrici all'interno delle torri, essendo l'accesso ammesso esclusivamente a personale lavoratore autorizzato, non trova applicazione il DPCM 8 luglio 2003. Essendo le zone direttamente confinanti con l'impianto non adibite né ad una permanenza giornaliera non inferiore alle 4 ore né a zone gioco per l'infanzia/abitazioni scuole, vanno verificati

esclusivamente i limiti di esposizione. Non trovano applicazione, per le stesse motivazioni, gli obiettivi di qualità del DPCM 8 luglio 2003".

Deve a tal uopo, evidenziarsi, che contrariamente a quanto ex adverso sostenuto da Akra Wind srl nella quasi totalità della aree oggetto dell'impianto eolico insistono attività agricole, commerciali e abitazioni di residenti, nelle quali la presenza giornaliera di persone risulta notevolmente elevata e, in ogni caso, ben superiore alle 4 ore indicate. Conseguentemente, tale aspetto va rivalutato alla luce delle superiori considerazioni.

> V. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO ACUSTICO.

Notevole sarà il rumore generato dal movimento delle eliche che, per i modelli previsti di ultima generazione, presentano diametro del rotore pari 162 m, altezza mozzo pari a 119 m, altezza massima al tip (punta della pala) pari a 200 m, diametro delle pale di 169 MT. Giusto per avere contezza dell'ingombro fisico, si pensi ad un palazzo di circa 30 piani.

> VI. CON RIFERIMENTO ALL'IMPATTO VISIVO AEROGENERATORI - CREAZIONE DELL'EFFETTO DI "SHADOW FLICKERING".

Si legge nel progetto: "Al fine di mitigare l'impatto visivo degli aerogeneratori, si utilizzeranno torri di acciaio di tipo tubolare, con impiego di vernici antiriflettenti di color grigio chiaro".

Lo "shadow flicker" (sfarfallio dell'ombra) è l'espressione comunemente impiegata per descrivere l'effetto stroboscopico delle ombre proiettate dalle pale rotanti degli aerogeneratori eolici su un punto di interesse, allorquando il sole si trova alle loro spalle.

Il fenomeno si traduce in una variazione alternata di intensità luminosa che, a lungo andare, può provocare fastidio agli occupanti delle abitazioni le cui finestre risultano esposte al fenomeno stesso.

Si ribadisce, che nelle aree oggetto del progetto eolico ricadono in gran parte aziende agricole, commerciali e abitazioni per le quali tale effetto può, nel lungo periodo, provocare fastidio ai soggetti che lavorano nei suddetti terreni e abitazioni.

In considerazione a quanto argomentato risulta evidente che le aree interessate dalla protezione per fenomeni rumore e perturbazione non potranno essere adeguatamente utilizzate ai fini agricoli e commerciali, attività ricettive e agriturismo che subiranno, tra le altre, problematiche legate al fenomeno delle *shadow flickering* di cui si dovrà tener conto per le nuove iniziative.

> VII. CON RIFERIMENTO ALLE AREE INTERESSATE DAL FENOMENO DI OMBREGGIATURA.

Si rileva che la quasi totalità delle pale dell'impianto che insisterà sull'area di intervento produce delle ombre su alcune attività agricole preesistenti sull'area perimetrata della porzione di territorio interessato. Impattando, in questo modo, sull'efficienza di strutture produttive che, comunque, creano reddito, inficiandone la produttività e, quindi, con un immancabile decremento sul rapporto costi/benefici. Ne deriva, da questa situazione, che l'occupazione del suolo non si esaurisce con la mera occupazione geometrica dell'aerogeneratore.

> VIII. CON RIFERIMENTO ALL'ANALISI COSTI BENEFICI DELLE ATTIVITÀ IN ESSERE.

Le direttrici vocazionali (sociali/economiche) della zona sono indirizzate ad attività piuttosto remunerative quali quelle legate all'agricoltura di pregio e della salvaguardia della biodiversità e dell'accoglienza di qualità che ha fatto della Sicilia un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Si pensi, a tal fine, all'Uva Italia che ha auto il riconoscimento dell'IGP.

Con l'intervento esame, dunque, parte dei benefici calcolati potrebbero subire delle detrazioni dovute alle interferenze sulle realtà esistenti che verrebbero compromesse dai campi elettromagnetici e degli ombreggiamenti delle pale.

> IX. CON RIFERIMENTO AL DETURPAMENTO DELL'AREA.

La rete stradale di servizio all'impianto, i cavidotti, le ampie superfici di montaggio e stoccaggio, le fondazioni delle torri, prevedono ampi sbancamenti che deturperanno in maniera irreversibile l'habitat fisico dell'area in esame.

Perenni saranno le modificazioni attuate dalle strade e dai plinti di fondazione degli aerogeneratori. Ed invero, le fondazioni sono state dimensionate su platea di forma circolare su pali, di diametromt 28, la forma della platea è stata scelta in funzione del numero di pali che dovrà contenere. Al plinto sono attestati n. 20 pali del diametro φ 150 cm e della lunghezza di 30 m.

> X. CLASSIFICAZIONBE DELLE AEREE E DEI PAESAGGI LOCALI IN CUI DEVE ESSERE REALIZZATA L'OPERA.

Nel paesaggio locale 33 "Vigneti di Canicatti" i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono indirizzati: "Conservazione e recupero dei valori paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi delle pianure e delle colline; fruizione visiva degli scenari e dei panorami, promozione di azioni per il riequilibrio naturalistico ed eco sistemico; riqualificazione ambientale – paesaggistica dell'insediamento collinare, conservazione del patrimonio storico - culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche); recupero e valorizzare il patrimonio naturale e storico culturale; mitigazione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico – limitazione degli impianti percettivi determinati dalla realizzazione di infrastrutture, di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili. Redazione

di studi di intervisibilità che definiscano gli ambiti di vulnerabilità e limitino gli impatti sulle aree e sui siti di interesse culturale e/o paesaggistico anche a distanza ..." e "Paesaggio agrario" i cui obiettivi sono indirizzati al: "Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle are naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle aree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale, valorizzazione del patrimonio di masserie e di episodi di architettura rurale di pregio e di importanza etno-antropologica e testimoniale, così come specificato dalle Norme per la componente Beni isolati".

Paesaggio agrario collinare i cui obiettivi sono indirizzati al: "Mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio; valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura; miglioramento dei livelli di naturalità delle aree agricole e miglioramento della funzionalità di connessione delle areee naturali; ottimizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili; nelle eree destinate ad attività produttive dovranno essere effettuate operazioni di completamento delle infrastrutture esistenti e di recupero ambientale con attenzione alle zone di margine, dove devono essere progettati interventi di attenuazione dell'impatto paesaggistico; le nuove costruzioni dovranno essere a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale".

I paesaggi italiani, proprio per la loro straordinaria varietà, armonia, ricchezza sia sotto il profilo ecologico sia storico-culturale, non hanno forse eguali nel mondo. Basti pensare a quanta parte del nostro eccezionale patrimonio artistico, architettonico e letterario, si sia ispirata direttamente o indirettamente ai paesaggi italiani.

Non è un caso che l'unico aspetto ambientale contemplato espressamente nella Costituzione è rappresentato proprio dal paesaggio (art. 9, comma 2: La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione).

Purtroppo una grossa fetta del patrimonio paesaggistico del nostro paese è andata perduta, soprattutto attraverso la cementificazione massiccia, l'industrializzazione delle valli e delle pianure, l'espansione caotica e disordinata delle città, la proliferazione di strade, di seconde case, di linee elettriche.

> XI. CONFLITTO CON GLI INDIRIZZI GENERALI DEI PAESAGGI LOCALI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTO.

Infine, il tipo di intervento previsto risulta in conflitto con gli indirizzi generali dei paesaggi locali interessati alla realizzazione del progetto che prevedono il "recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere ed alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aeree non è consentito: attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione della acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; realizzare discariche di rifiuti soldi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; realizzare cave; realizzare impianti eolici, la fruizione visiva degli scenari e dei panorami" e altresi con i livelli di tutela previsti dalle norme di attuazione con ii Piano Paesaggistico e con la Legge 29 giugno 1939, n. 1497".

* * *

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, in considerazioni di tutti i sopra indicati motivi e dell'impatto complessivo del parco eolico in esame, considerando strade, sbancamento per la posa dei cavi, aree di fondazione dei plinti e posizionamento degli aerogeneratori, i Sig.ri Giardina Diego e Giardina Gioacchino

CHIED ONO

- la revoca, anche in autotutela, delle concessioni rilasciate in dispregio delle norme sopra calendate;
- in via subordinata, la sospensione del procedimento e l'avvio di una procedura di concertazione con il territorio;
- in ogni caso, l'annullamento del piano particellare di esproprio, perché manifestamente iniquo e irrisorio, sia nei valori descritti, che nell'effettivo dimensionamento delle aree

- interessate che devono anche tenere conto delle fasce di rispetto per un insediamento di questa potenza circa 70 Mega;
- In ulteriore subordine, la nomina di un comitato tecnico scientifico composto da almeno 5 tecnici esperti indipendenti, di chiara fama, onde accertare la compatibilità del progetto e sua sostenibilità ambientale e qualora fosse necessario anche una equanime revisione della valutazione dei valori di esproprio e dei ristori economici necessari per risarcire i danni arrecati all'intero territorio per il sacrificio delle sue capacità produttive.

Canicattì 04.04.2023

Avv. Fabio Li Calsi

Then phi